



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 101 DEL 28/11/2019

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS 18.08.2000 N. 267 - SENTENZA ESECUTIVA.

L'anno duemiladiciannove addì ventotto del mese di novembre alle ore 19:00 nella sala delle adunanze consiliari in seduta pubblica, sessione ordinaria di prima convocazione.
Previo l'osservanza di tutte le formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

GARDONI ALESSANDRO	Presente
BIGAGNOLI BRUNA	Presente
DAL FORNO MARCO	Presente
REMELLI ALESSANDRO	Presente
PAON VERONICA	Presente
BENINI FRANCA	Presente
PEZZO CLAUDIO	Presente
NOCENTELLI EVA	Presente
BANCHIERI SILVIA	Presente
MENINI CESARE	Presente
PAROLINI ANDREA	Presente
PAROLINI SERENA	Presente
VALBUSA VANIA	Presente
OLIOSI LEONARDO	Presente
TOSONI ANGELO	Presente
BERTUZZI ENRICO	Presente
MARCHI FRANCESCO	Presente

Presenti n. 17

Assenti n. 0

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE CINI MARCO.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. MENINI CESARE – nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, assunta la Presidenza dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare l'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 101 del 28/11/2019 -

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS 18.08.2000 N. 267 - SENTENZA ESECUTIVA

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il Bilancio Previsione 2019-2021, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 815 del 21/12/2018 unitamente al D.U.P. 2019-2021, e successive modifiche ed integrazioni;

PREMESSE:

*Premesso che in data 2.4.2014 è stato notificato al Comune di Valeggio sul Mincio atto di citazione avanti il Tribunale Civile di Verona promosso dal Sigg.ri Tebaldi Alessandro, Saglia Eliana e Tebaldi Emanuela residenti rispettivamente a Valeggio sul Mincio via del Garda 3/1 via del Garda 3/3 e a Zurigo Weinbergstrasse 73, contro il Comune di Valeggio sul Mincio in persona del sindaco pro tempore per accertare e dichiarare il diritto dei Sigg.ri Tebaldi/Saglia quali proprietari dell'immobile sito in Salionze Via del Garda n. 3 ad ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti dalla loro proprietà a causa e in conseguenza dell'inadeguatezza e della mancata manutenzione delle tubazioni degli scarichi delle acque piovane e sorgive (acque bianche) e per l'effetto condannare il Comune di Valeggio sul Mincio in persona del Sindaco pro tempore a risarcire ai sensi dell'art. 2051 c.c., o in subordine ai sensi dell'art. 2043 c.c., i Sigg.ri Tebaldi/Saglia quali proprietari dell'immobile dei quali tutti i danni subiti dalla loro proprietà a causa e in conseguenza dell'evento di cui è causa nella misura e mediante il pagamento di Euro 108.377,38, oltre a rivalutazione ed interessi sulla somma rivalutata dalla richiesta (Luglio 2010) fino al completo saldo o in quella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa in caso di opposizione anche a mezzo di espletanda C.T.U.;

*Preso atto che all'epoca dei fatti il Comune di Valeggio sul Mincio era assicurato per la RCT/RCO con la Compagnia di assicurazioni Reale Mutua Assicurazioni alla quale, a mezzo del proprio Broker AON, ai sensi dell'art. 18 della polizza n. 2009/03/2033195 è stato tempestivamente inoltrato l'atto di citazione, affinché la Società assumesse la gestione della vertenza, designando un proprio legale;

*Considerato che la Compagnia dopo numerosi solleciti dal parte del Broker Aon in data 10.6.2014 rispondeva di non poter assumere la vertenza in quanto esaminato il sinistro si rileva che la questione ha implicazioni che esulano dalla copertura assicurativa;

*Vista la determinazione n. 54/A del 03/07/2014 del Responsabile dell'Area Amministrativa Affari Generali con la quale si ravvisava l'opportunità di costituirsi nel giudizio civile di cui sopra e si nominava l'Avvocato Poggi di Verona quale legale di fiducia dell'Ente, impegnando la relativa spesa;

*la deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del 10/07/2014 con la quale si prendeva atto della determinazione n. 54/A del 03/07/2014 del Responsabile dell'Area Amministrativa Affari Generali e della relativa costituzione in giudizio dell'Ente;

RICHIAMATA:

*La Sentenza n. 2549/2019 pubbl. il 19/11/2019 RG n. 4112/2014 Repert. n. 5168/2019 del 19/11/2019 del TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA - PRIMA SEZIONE CIVILE che:

a. Accerta la responsabilità ex art. 2051 cc del Comune di Valeggio sul Mincio nella causazione del danno patrimoniale subito da parte attrice.

b. Condanna parte convenuta al risarcimento a parte attrice del danno patrimoniale per danno emergente per il complessivo importo, già aumentato di interessi e rivalutazione, di euro **19.761,58** , **oltre IVA**, oltre agli interessi legali dalla sentenza al saldo.

c. Condanna parte convenuta al risarcimento a parte attrice del danno patrimoniale per lucro cessante, al pagamento del complessivo importo, già aumentato degli interessi e della rivalutazione, di euro **73.000,00** **oltre agli interessi legali** dalla sentenza al saldo.

d. Rigetta la domanda di manleva avanzata da parte convenuta.

e. Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite sostenute da parte attrice liquidate nel complessivo importo di euro **13.430,00**, **oltre a euro 660,00 di spese documentate, al contributo forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA.**

f. Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite sostenute dalla terza chiamata liquidate nel complessivo importo di euro **13.430,00**, **oltre al rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.**

Deliberazione n. 101 del 28/11/2019 -

g. Pone definitivamente le **spese di CTU, come già liquidate con separato decreto, a carico di parte convenuta** con conseguente restituzione alle altre parti di quanto eventualmente anticipato a tale titolo.

RILEVATO che l'art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 annovera fra le fattispecie di debito fuori bilancio legittimamente riconoscibili e finanziabili le "sentenze esecutive", senza null'altro precisare al riguardo;

VERIFICATA la sussistenza dei necessari requisiti di legittimità e finanziabilità del debito fuori bilancio in argomento, in conformità alle previsioni normative dell'art. 194 del già citato D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO il principio contabile n. 2 dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali ed in particolare:

- punto 79 *"Il debito fuori bilancio è costituito da obbligazioni pecuniarie, relative al conseguimento di un fine pubblico, valide giuridicamente ma non perfezionate contabilmente, per cui il riconoscimento della sua legittimità da parte del consiglio dell'ente fa coincidere i due aspetti giuridico e contabile in capo al soggetto che l'ha riconosciuto";*
- punto 81 *"La competenza consiliare al riconoscimento e finanziamento dei debiti fuori bilancio permane anche nel caso siano stati previsti stanziamenti generici o specifici accantonati per sopperire a tali fattispecie debitorie";*

RIBADITA l'esecutività della sentenza ed **EVIDENZIATA** la necessità di provvedere ora al riconoscimento del debito fuori bilancio suesposto;

CONSIDERATO che il 1° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che può essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con la conseguente possibilità per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva. Nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

CONSIDERATO che il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione ove possibile ed opportuna, al fine di intraprendere tutte le possibili misure idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali pendenti;

RICHIAMATA la sentenza della CORTE DEI CONTI -SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA n. 326/2017/PAR del 07 Novembre 2017 la quale sul punto:

"Tuttavia, nel caso di sentenze esecutive, ancorché in via provvisoria, il punto non è tanto quello dell'eventuale accantonamento delle risorse necessarie in vista di un'obbligazione futura ed incerta, ovvero condizionata (situazioni queste espressamente contemplate dal principio contabile), ovvero ancora diversa, per evenienze sopravvenute, nel quantum rispetto a quanto ragionevolmente previsto all'atto dell'impegno della spesa correlata (impegno comunque correttamente assunto, almeno in parte, dal punto di vista giuscontabile), quanto quello dell'esistenza attuale di un'obbligazione, vincolante per l'ente, non prevista e comunque non quantificabile in precedenza, obbligazione che, come tale, deve essere di per sé ricondotta al sistema del bilancio pubblico tramite l'istituto del riconoscimento dei debiti fuori bilancio".

APPURATO che il debito fuori bilancio da riconoscere non trova copertura tra le postazioni attuali di spesa corrente del bilancio di previsione 2019 e pertanto al fine del suo riconoscimento è necessario procedere mediante provvedimento di variazione di bilancio riepilogato nell'Allegato (**ALL. SUB A**);

VISTA la relazione del Responsabile dell'Area Finanziaria ai sensi dell'art. 27 del Regolamento di contabilità vigente, che si allega (**ALL. SUB B**);

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato sottoposto all'Organo di Revisione dell'Ente, come da parere rilasciato, che si allega (**ALL. SUB C**);

VISTA la deliberazione n. 2/2005 delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti per la Regione Sicilia, che precisa che il riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da un provvedimento giurisdizionale esecutivo, a differenza delle altre ipotesi elencate dal legislatore all'art. 194 del T.U.E.L., non lascia alcun margine di

Deliberazione n. 101 del 28/11/2019 -

apprezzamento discrezionale al Consiglio Comunale – Organo che, pertanto, in questa sede esercita una funzione prevalentemente “ricognitiva”;

RILEVATO che l'adozione del presente provvedimento è atto fondamentale per la salvaguardia degli equilibri propri del bilancio e della contabilità pubblica, al fine di fronteggiare la passività latente e di prevenire, conseguentemente, il formarsi di situazioni pregiudizievoli per le finanze comunali;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 in data 31/01/2019 di approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) per l'esercizio finanziario 2019-2021 "

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti Responsabili;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267;

VISTO l'esito della votazione:

Consiglieri presenti	n.	17
Consiglieri astenuti	n.	3 (Valbusa, Oliosi, Tosoni)
Consiglieri votanti	n.	14
Maggioranza	n.	8
Voti favorevoli	n.	14
Voti contrari	n.	0

DELIBERA

per le motivazioni tutte in premessa esposte e che qui si intendono integralmente richiamate per costituirne parte integrale e sostanziale;

1. di prendere atto della Sentenza n. 2549/2019 pubbl. il 19/11/2019 RG n. 4112/2014 Repert. n. 5168/2019 del 19/11/2019 del TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA - PRIMA SEZIONE CIVILE che:

a. Accerta la responsabilità ex art. 2051 cc del Comune di Valeggio sul Mincio nella causazione del danno patrimoniale subito da parte attrice.

b. Condanna parte convenuta al risarcimento a parte attrice del danno patrimoniale per danno emergente per il complessivo importo, già aumentato di interessi e rivalutazione, di euro **19.761,58** , **oltre IVA**, oltre agli interessi legali dalla sentenza al saldo.

c. Condanna parte convenuta al risarcimento a parte attrice del danno patrimoniale per lucro cessante, al pagamento del complessivo importo, già aumentato degli interessi e della rivalutazione, di euro **73.000,00** **oltre agli interessi legali** dalla sentenza al saldo.

d. Rigetta la domanda di manleva avanzata da parte convenuta.

e. Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite sostenute da parte attrice liquidate nel complessivo importo di euro **13.430,00**, **oltre a euro 660,00 di spese documentate, al contributo forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA.**

f. Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite sostenute dalla terza chiamata liquidate nel complessivo importo di euro **13.430,00**, **oltre al rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.**

g. Pone definitivamente le **spese di CTU, come già liquidate con separato decreto, a carico di parte convenuta** con conseguente restituzione alle altre parti di quanto eventualmente anticipato a tale titolo.

2. di riconoscere, ai sensi di quanto disposto dall'art. 194 comma 1 lett. a) il debito fuori bilancio di complessivi € 142.092,31 presunte - dando atto che la spesa sarà fronteggiata sul bilancio corrente con imputazione al

Deliberazione n. 101 del 28/11/2019 -

Capitolo 1021360/0 che presenta la necessaria disponibilità mediante contestuale variazione al bilancio di previsione 2019/2021 come risulta dall'Allegato **(ALL. SUB A)** riservandosi di quantificare definitivamente con successivo e separato atto una volta notificato il decreto delle spese di CTU;

3. di dare atto:

- * che il debito fuori bilancio in argomento rientra nella fattispecie prevista dall'art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 18.08.2000 trattandosi di "sentenza esecutiva";
- * che sussistono i requisiti di legittimità e finanziabilità del debito fuori bilancio in argomento, in conformità alle previsioni normative dell'art. 194 del già citato D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- * che il presente provvedimento costituisce atto di salvaguardia degli equilibri finanziari;

4. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti - Venezia, in ottemperanza a quanto sancito dall'art. 23, comma 5 della Legge n. 289/2002;

5. di riservarsi con successivi e separati atti l'eventuale opposizione in appello alla Sentenza n. 2549/2019 pubbl. il 19/11/2019 RG n. 4112/2014 Repert. n. 5168/2019 del 19/11/2019 del TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA - PRIMA SEZIONE CIVILE.

Inoltre su proposta del Presidente del Consiglio Comunale con voti favorevoli n. 14, contrari nessuno, su n. 14 consiglieri votanti essendosi astenuti n. 3 consiglieri (Valbusa, Oliosi, Tosoni), espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
MENINI CESARE

IL SEGRETARIO GENERALE
CINI MARCO

Deliberazione n. 101 del 28/11/2019 -



N. R.G. 4112/2014

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Virginia Manfroni
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **4112/2014** promossa da:

ALESSANDRO TEBALDI (C.F. TBLLSN62R12F205F), con il patrocinio dell'avv. ALDEGHERI
MADDALENA, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. ALDEGHERI MADDALENA
ELIANA SAGLIA (C.F. SGLLNE32L68F205O), con il patrocinio dell'avv. ALDEGHERI
MADDALENA, elettivamente domiciliato in VIA MARINALI N. 46 BASSANO DEL GRAPPA
presso il difensore avv. ALDEGHERI MADDALENA

EMANUELA TEBALDI (C.F. TBLMNL64H59F205R), con il patrocinio dell'avv. ALDEGHERI
MADDALENA, elettivamente domiciliato in VIA MARINALI N. 46 BASSANO DEL GRAPPA
presso il difensore avv. ALDEGHERI MADDALENA

ATTORI

contro

COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO (C.F. 00346630239), con il patrocinio dell'avv. POGGI
GIUSEPPE e dell'avv. POGGI LUIGI (PGGLGU65A26G388S) VIA SESINI 9 37138 VERONA; ,
elettivamente domiciliato in VIA U. SESINI 9 37138 VERONA presso il difensore avv. POGGI
GIUSEPPE

CONVENUTO

REALE MUTUA ASSICURAZIONI (C.F.), con il patrocinio dell'avv. DAL DOSSO SARA,
elettivamente domiciliato in VIA S. MAMASO 2 VERONA presso il difensore avv. DAL DOSSO





SARA

TERZO CHIAMATO

CONCLUSIONI

PARTE ATTRICE: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 7.11.18.

PARTE CONVENUTA: anche in via istruttoria come da atto di chiamata in causa.

TERZO CHIAMATO: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 4.6.19, opponendosi alle istanze istruttorie da tutti formulate.





Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Parte attrice chiede il risarcimento dei danni patrimoniali subiti per effetto della fuoriuscita dalle tubazioni comunali di scarico dell'acqua piovana nell'ambito della sua proprietà sita nella frazione Salionze del Comune di Valeggio sul Mincio.

In particolare sotto il profilo del danno emergente adduce i costi per il risanamento del piano seminterrato della cantina e i costi per il riempimento e il livellamento del terreno esterno; sotto quello del lucro cessante, la perdita del contratto di affitto della cantina stipulato per 5 anni al canone annuo di euro 12.000,00.

Parte convenuta eccepisce la portata straordinaria degli eventi atmosferici che hanno dato origine ai danni lamentati dall'attrice e la costante attività di manutenzione e pulizia degli scarichi eseguita dalla convenuta, nonché la parziale prescrizione del diritto al risarcimento, quanto meno con riferimento ai danni lamentati da parte attrice e collocati temporalmente agli anni 90. Chiama inoltre in causa la propria compagnia assicuratrice per essere manlevata in caso di condanna.

La terza chiamata eccepisce l'inoperatività al caso di specie della polizza n. 2009/03/2033195 in virtù dell'art. 16 che esclude dalla copertura assicurativa i danni provocati dalla rete fognaria quando non siano conseguenza di rottura accidentale delle condutture.

Così evidenziato l'oggetto del procedimento occorre partire dall'analisi di alcuni dati documentali:

- la conclusione da parte dell'attrice il 2.12.2009 con la Agri All srl, tra le altre cose, di un contratto di affitto della cantina di proprietà dell'attrice per la durata di 5 anni rinnovabili al canone annuale di euro 12.000,00 (cfr. doc. 9 e 10 attrice);
- le continue segnalazioni da parte dell'attrice di danni alla proprietà causati dalla fuoriuscita di acqua dalle tubature comunali a partire dal novembre del 2009, poi ancora il 9.1.2010, il 22.2.2010, il 22.4.2010, il 4.5.2010, 6.5.2010 e 21.6.2010 (cfr. doc. da 2 a 8 parte attrice);
- la comunicazione del 1.7.10 della Agri All srl di recesso dal contratto di affitto della cantina di proprietà dell'attrice in ragione dei problemi di allagamento in essere (cfr. doc. 11 attrice);
- la deliberazione n. 113 del 1.7.2010 della Giunta Comunale di Valeggio sul Mincio nella quale,





tra le altre cose, si autorizzava la posa di un nuovo condotto per le acque bianche pluviali e di falda di un diametro maggiore (60 cm) rispetto al preesistente (40 cm);

- la determinazione n. 314 del 23.5.2016 del Comune di Valeggio sul Mincio per la realizzazione della nuova pavimentazione stradale e della tombatura del canale di scolo acque piovane della strada vicinale dei Molini di Sotto, vista la sistematica erosione della parte inferiore del muro di confine con la proprietà privata, con conseguente danno statico e pericolo di crollo del muro.

Già dalla lettura cronologica dei documenti evidenziati, emerge la prova del danno sofferto dalla proprietà attorea per effetto dell'inadeguatezza della rete fognaria comunale delle acque chiare nella zona oggetto di causa.

In particolare, basta l'esame delle premesse della delibera n. 113 del 1.7.2010 (cfr. doc. 21 attore) per rendere evidente di come la convenuta fosse a conoscenza da tempo del sottodimensionamento della rete fognaria nella zona di Salionze non risolvibile attraverso la sola pulizia e manutenzione degli impianti in essere, ma richiedente un intervento strutturale di sostituzione degli impianti con canali di scolo di diametro maggiore rispetto a quelli in essere.

Si legge infatti nella premesse della delibera *“premesso che la zona del centro edificato di Salionze presenta da tempo una situazione critica dal punto di vista dello smaltimento delle acque bianche (pluviali e di falda) a causa della struttura prevalentemente argillosa del sottosuolo, che impedisce lo smaltimento diretto delle acque per dispersione al suolo; dato atto che in conseguenza risultano collegati alla rete pubblica acque bianche, non solo le caditoie stradali, ma anche tutti i lotto privati che dato anche il notevole inurbamento degli ultimi anni, mettono in crisi la rete fognaria ad ogni verificarsi di violenti acquazzoni; (...) dato atto che detta tubazione del diametro di 40 cm, non è più in grado di convogliare, in caso di acquazzone, la massa d'acqua proveniente dalla zona nord della frazione, incrementata dalle nuove zone edificate negli ultimi 10 anni; di conseguenza una volta che detto tubo si riempie e non riceve più l'acqua a monte, la strada di via del Garda o SR n. 249 “Gardesana Orientale” si trasforma in un torrente e, dove si incanala, travolge e scava (...)”*.

Segue poi l'indicazione di alcuni danni a lotti privati nel lato ovest, con allagamenti, scavi e dissesti vari e la presa d'atto della conseguente necessità di procedere alla realizzazione di una nuova condotta





del diametro di 60 cm.

In aggiunta a ciò occorre considerare che appare pacifico dall'esame degli atti di causa, in quanto allegato da parte attrice fin dall'atto di citazione e non espressamente contestato dalle altre parti in causa, che in sede di esecuzione dei lavori per la posa delle nuove tubature, la ditta incaricata dal Comune dovette rompere le solette e le tubazioni delle condotte preesistenti con martelli pneumatici, al fine di agevolare il deflusso delle acque durante i temporali.

In presenza di tali rilevati documentali appare provata per ammissione dello stesso convenuto la causa dei danni lamentati da parte attrice e l'inquadramento sistematico nell'alveo dell'art. 2051 cc della responsabilità da cose in custodia per le condutture comunali, comporta che parte attrice debba provare unicamente il danno e il nesso eziologico con la cosa, mentre parte convenuta come fatto impeditivo della propria responsabilità debba provare unicamente il caso fortuito.

Parte attrice, attraverso i rilievi documentali esaminati, ha assolto il suo onere probatorio ex art. 2697 cc, non così invece la convenuta, in quanto risulta per tabulas la consapevolezza da parte della stessa dell'inadeguatezza del proprio sistema fognario a fronte della crescente urbanizzazione della zona e delle caratteristiche specifiche del terreno, di tipo argilloso.

In presenza di tale situazione nessuna eccezionalità dei fenomeni atmosferici può essere addotta dalla convenuta per andare esente da responsabilità.

Passando alla quantificazione del danno nelle sue due componenti del danno emergente e del lucro cessante ex art. 1223 cc, per la determinazione del primo è stato conferito incarico peritale al CTU ing. Luigi Cipriani con elaborato depositato in data 17.5.2017; mentre quanto al lucro cessante valore assorbente rivestono i documenti da 9 a 11 parte attrice.

Con riferimento al danno emergente, vanno condivise le valutazioni del CTU in punto dei costi sostenuti da parte attrice per la sistemazione del piano seminterrato del fabbricato.

Ciò in quanto in effetti gli stessi hanno in ogni caso rappresentato un intervento di miglioria che si è innestato su un fabbricato non nuovo e che ha comportato, per il tipo di danno evidenziato in atti, un intervento sull'intonaco fino all'altezza da terra di 180 cm.

Appare pertanto condivisibile l'applicazione ai costi per i lavori di sistemazione quantificati in euro





21.564,57 oltre IVA, di una percentuale di degrado del 20% per ristabilire l'equilibrio tra il danno sofferto e il risarcimento liquidabile onde evitare che l'illecito diventi un'occasione di arricchimento per il danneggiato.

Sotto tale profilo pertanto va riconosciuto a parte attrice l'importo di euro 17.251,66 oltre IVA per la sistemazione del piano seminterrato cui vanno aggiunti i 1.600,00 euro oltre IVA per la sistemazione della zona esterna con livellamento del terreno.

Parte convenuta andrà pertanto condannata al risarcimento del danno patrimoniale per danno emergente per il complessivo importo, già aumentato di interessi e rivalutazione, di euro **19.761,58 , oltre IVA**, oltre agli interessi legali dalla sentenza al saldo.

Sotto il profilo del lucro cessante, invece, appare documentato da parte attrice che il motivo del recesso dal contratto di affitto stipulato solo pochi mesi prima, sia stato proprio il continuo allagamento della cantina (cfr. doc. 11 attore), motivo per cui la perdita del contratto di affitto si pone come conseguenza diretta e immediata dell'illecito ex artt. 1223 e 2056 comma 2 cc.

Il canone annuale pattuito per l'affitto era di euro 12.000,00 garantiti per 5 anni, con conseguente perdita secca per l'attore di euro 60.000,00.

Parte convenuta dovrà pertanto essere condannata, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per lucro cessante, al pagamento del complessivo importo, già aumentato degli interessi e della rivalutazione, di **euro 73.000,00** oltre agli interessi legali dalla sentenza al saldo.

Con riferimento alla richiesta di manleva per la polizza assicurativa stipulata con la Reale Mutua Assicurazioni, la stessa non può dirsi operante in base all'art. 16 lettera r) della polizza (cfr. doc. 1 terza chiamata).

Secondo la disposizione contrattuale, infatti, nell'ambito della delimitazione dell'oggetto del rischio assicurato, restano esclusi i danni provocati dalla rete fognaria quando non siano conseguenza di rottura accidentale delle condutture.

Nel caso di specie ciò che è difettato ai fini dell'operatività della polizza non è tanto il requisito dell'accidentalità, ma l'elemento cui lo stesso deve essere collegato, ovvero la rottura delle tubature.

Risulta provato in atti ex art. 115 cpc che i tecnici incaricati di eseguire la realizzazione della nuova





tubatura hanno dovuto rompere con il martello pneumatico la vecchia tubatura per favorire il deflusso delle acque proprio in occasione di abbondanti piogge.

Del resto di fuoriuscita di acqua solo in occasione di piogge abbondanti parlano anche le numerose segnalazioni eseguite da parte attrice da novembre 2009 in avanti (cfr. doc. da 3 a 8 attrice) mentre se le tubature fossero state rotte il fenomeno di perdita di acqua non sarebbe stato limitato al verificarsi di piogge abbondanti.

Tra l'altro l'esclusione della copertura assicurativa nel caso in esame in cui risulta pacifico che la causa dei danni sia dipesa dal sottodimensionamento della rete fognaria realizzata nel 1950 e inadeguata a smaltire il deflusso delle acque in presenza di un incremento considerevole nella zona della percentuale di urbanizzazione, appare anche conforme alla natura del contratto assicurativo.

In altre parole il contratto di assicurazione per sua natura è un contratto aleatorio che copre l'alea del verificarsi di un determinato evento dannoso della cui realizzazione, per definizione, non si è certi, mancando altrimenti il *proprium* del contratto.

Ciò si evince a contrario dalla disposizione dell'art. 1895 cc ed è enfatizzato dalla contrattualistica normalmente in uso, compreso il contratto in esame, dalla specificazione che l'evento dannoso assicurato è solo quello accidentale, anche come specificazione della norma di cui all'art. 1900 cc.

Nel caso di specie il danno si è verificato per un difetto strutturale della rete fognaria e non per una rottura improvvisa della stessa.

Peraltro il convenuto era ampiamente a conoscenza dell'inadeguatezza del proprio sistema di smaltimento delle acque chiare e non può certo ritenersi esente da responsabilità risarcitorie solo per il fatto di essersi assicurato, visto che non è questa la tipologia di rischi da cui può essere tenuto indenne in base alla polizza stipulata.

In altri termini non basta assicurarsi per evitare le conseguenze risarcitorie derivanti da consapevoli omissioni nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di governo del territorio.

Per tali motivi la domanda di manleva deve essere rigettata.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in applicazione dei parametri medi del DM 55/14 come aggiornati dal DM 37/18.





Le spese del terzo chiamato sono a carico di parte convenuta soccombente.

Le spese di CTU, come già liquidate con separato decreto, devono porsi definitivamente a carico di parte convenuta, con conseguente restituzione alle altre parti di quanto eventualmente anticipato a tale titolo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1. Accerta la responsabilità ex art. 2051 cc del Comune di Valeggio sul Mincio nella causazione del danno patrimoniale subito da parte attrice.
2. Condanna parte convenuta al risarcimento a parte attrice del danno patrimoniale per danno emergente per il complessivo importo, già aumentato di interessi e rivalutazione, di euro 19.761,58 , oltre IVA, oltre agli interessi legali dalla sentenza al saldo.
3. Condanna parte convenuta al risarcimento a parte attrice del danno patrimoniale per lucro cessante, al pagamento del complessivo importo, già aumentato degli interessi e della rivalutazione, di euro 73.000,00 oltre agli interessi legali dalla sentenza al saldo.
4. Rigetta la domanda di manleva avanzata da parte convenuta.
5. Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite sostenute da parte attrice liquidate nel complessivo importo di euro 13.430,00, oltre a euro 660,00 di spese documentate, al contributo forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA.
6. Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite sostenute dalla terza chiamata liquidate nel complessivo importo di euro 13.430,00, oltre al rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.
7. Pone definitivamente le spese di CTU, come già liquidate con separato decreto, a carico di parte convenuta con conseguente restituzione alle altre parti di quanto eventualmente anticipato a tale titolo.





Verona, 18 novembre 2019

Il Giudice
dott. Virginia Manfroni



OGGETTO: RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS 18.08.2000 N. 267 - SENTENZA ESECUTIVA. RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 27 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ VIGENTE.-

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

PREMESSE:

*Premesso che in data 2.4.2014 è stato notificato al Comune di Valeggio sul Mincio atto di citazione avanti il Tribunale Civile di Verona promosso dal Sigg.ri Tebaldi Alessandro, Saglia Eliana e Tebaldi Emanuela residenti rispettivamente a Valeggio sul Mincio via del Garda 3/1 via del Garda 3/3 e a Zurigo Weinbergstrasse 73, contro il Comune di Valeggio sul Mincio in persona del sindaco pro tempore per accertare e dichiarare il diritto dei Sigg.ri Tebaldi/Saglia quali proprietari dell'immobile sito in Salionze Via del Garda n. 3 ad ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti dalla loro proprietà a causa e in conseguenza dell'inadeguatezza e della mancata manutenzione delle tubazioni degli scarichi delle acque piovane e sorgive (acque bianche) e per l'effetto condannare il Comune di Valeggio sul Mincio in persona del Sindaco pro tempore a risarcire ai sensi dell'art. 2051 c.c., o in subordine ai sensi dell'art. 2043 c.c., i Sigg.ri Tebaldi/Saglia quali proprietari dell'immobile dei quali tutti i danni subiti dalla loro proprietà a causa e in conseguenza dell'evento di cui è causa nella misura e mediante il pagamento di Euro 108.377,38, oltre a rivalutazione ed interessi sulla somma rivalutata dalla richiesta (Luglio 2010) fino al completo saldo o in quella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa in caso di opposizione anche a mezzo di espletando C.T.U.;

*Preso atto che all'epoca dei fatti il Comune di Valeggio sul Mincio era assicurato per la RCT/RCO con la Compagnia di assicurazioni Reale Mutua Assicurazioni alla quale, a mezzo del proprio Broker AON, ai sensi dell'art. 18 della polizza n. 2009/03/2033195 è stato tempestivamente inoltrato l'atto di citazione, affinché la Società assumesse la gestione della vertenza, designando un proprio legale;

*Considerato che la Compagnia dopo numerosi solleciti dal parte del Broker Aon in data 10.6.2014 rispondeva di non poter assumere la vertenza in quanto esaminato il sinistro si rileva che la questione ha implicazioni che esulano dalla copertura assicurativa;

*Vista la determinazione n. 54/A del 03/07/2014 del Responsabile dell'Area Amministrativa Affari Generali con la quale si ravvisava l'opportunità di costituirsi nel giudizio civile di cui sopra e si nominava l'Avvocato Poggi di Verona quale legale di fiducia dell'Ente, impegnando la relativa spesa;

*la deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del 10/07/2014 con la quale si prendeva atto della determinazione n. 54/A del 03/07/2014 del Responsabile dell'Area Amministrativa Affari Generali e della relativa costituzione in giudizio dell'Ente;

RICHIAMATA:

*La Sentenza n. 2549/2019 pubbl. il 19/11/2019 RG n. 4112/2014 Repert. n. 5168/2019 del 19/11/2019 del TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA - PRIMA SEZIONE CIVILE che:

a. Accerta la responsabilità ex art. 2051 cc del Comune di Valeggio sul Mincio nella causazione del danno patrimoniale subito da parte attrice.

b. Condanna parte convenuta al risarcimento a parte attrice del danno patrimoniale per danno emergente per il complessivo importo, già aumentato di interessi e rivalutazione, di euro 19.761,58 , oltre IVA, oltre agli interessi legali dalla sentenza al saldo.

c. Condanna parte convenuta al risarcimento a parte attrice del danno patrimoniale per lucro cessante, al pagamento del complessivo importo, già aumentato degli interessi e della rivalutazione, di euro 73.000,00 oltre agli interessi legali dalla sentenza al saldo.

d. Rigetta la domanda di manleva avanzata da parte convenuta.

e. Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite sostenute da parte attrice liquidate nel complessivo importo di euro 13.430,00, oltre a euro 660,00 di spese documentate, al contributo forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA.

f. Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite sostenute dalla terza chiamata liquidate nel complessivo importo di euro 13.430,00, oltre al rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.

g. Pone definitivamente le spese di CTU, come già liquidate con separato decreto, a carico di parte convenuta con conseguente restituzione alle altre parti di quanto eventualmente anticipato a tale titolo.

RILEVATO che l'art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 annovera fra le fattispecie di debito fuori bilancio legittimamente riconoscibili e finanziabili le "sentenze esecutive", senza null'altro precisare al riguardo;

VERIFICATA la sussistenza dei necessari requisiti di legittimità e finanziabilità del debito fuori bilancio in argomento, in conformità alle previsioni normative dell'art. 194 del già citato D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO il principio contabile n. 2 dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali ed in particolare:

- = punto 79 "Il debito fuori bilancio è costituito da obbligazioni pecuniarie, relative al conseguimento di un fine pubblico, valide giuridicamente ma non perfezionate contabilmente, per cui il riconoscimento della sua legittimità da parte del consiglio dell'ente fa coincidere i due aspetti giuridico e contabile in capo al soggetto che l'ha riconosciuto";
- = punto 81 "La competenza consiliare al riconoscimento e finanziamento dei debiti fuori bilancio permane anche nel caso siano stati previsti stanziamenti generici o specifici accantonati per sopperire *a tali fattispecie debitorie*";

RIBADITA l'esecutività della sentenza ed EVIDENZIATA la necessità di provvedere ora al riconoscimento del debito fuori bilancio suesposto;

CONSIDERATO che il 1° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che può essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con la conseguente possibilità per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva. Nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

CONSIDERATO che il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude

l'ammissibilità dell'impugnazione ove possibile ed opportuna, al fine di intraprendere tutte le possibili misure idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali pendenti;

RICHIAMATA la sentenza della CORTE DEI CONTI -SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA n. 326/2017/PAR del 07 Novembre 2017 la quale sul punto:

“Tuttavia, nel caso di sentenze esecutive, ancorché in via provvisoria, il punto non è tanto quello dell'eventuale accantonamento delle risorse necessarie in vista di un'obbligazione futura ed incerta, ovvero condizionata (situazioni queste espressamente contemplate dal principio contabile), ovvero ancora diversa, per evenienze sopravvenute, nel quantum rispetto a quanto ragionevolmente previsto all'atto dell'impegno della spesa correlata (impegno comunque correttamente assunto, almeno in parte, dal punto di vista giuscontabile), quanto quello dell'esistenza attuale di un'obbligazione, vincolante per l'ente, non prevista e comunque non quantificabile in precedenza, obbligazione che, come tale, deve essere di per sé ricondotta al sistema del bilancio pubblico tramite l'istituto del riconoscimento dei debiti fuori bilancio”.

RICHIAMATO il Bilancio Previsione 2019-2021, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 815 del 21/12/2018 unitamente al D.U.P. 2019-2021, e successive modifiche ed integrazioni;

APPURATO che il debito fuori bilancio da riconoscere, quantificato in € 142.092,31 presunte (in attesa della notifica del decreto quantifica e liquida le spese di Ctu) non trova copertura tra le postazioni attuali di spesa corrente del bilancio di previsione 2019 e pertanto al fine del suo riconoscimento è necessario procedere mediante provvedimento di variazione di bilancio e nello specifico;

- integrazione di € 142.092,31 del capitolo di spesa 1021360/0 e contestuale applicazione al bilancio di previsione 2019 della somma di € 142.092,31 quale avanzo di amministrazione accantonato nelle poste per fondo rischi contenzioso;

DATO ATTO che la proposta di deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio sarà sottoposta all'Organo di Revisione dell'Ente;

VISTA la deliberazione n. 2/2005 delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti per la Regione Sicilia, che precisa che il riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da un provvedimento giurisdizionale esecutivo, a differenza delle altre ipotesi elencate dal legislatore all'art. 194 del T.U.E.L., non lascia alcun margine di apprezzamento discrezionale al Consiglio Comunale – Organo che, pertanto, in sede di riconoscimento esercita una funzione prevalentemente “ricognitiva”;

RILEVATO che l'adozione del provvedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio è atto fondamentale per la salvaguardia degli equilibri propri del bilancio e della contabilità pubblica, al fine di fronteggiare la passività latente e di prevenire, conseguentemente, il formarsi di situazioni pregiudizievoli per le finanze comunali;

DICHIARA

Che il finanziamento del debito fuori bilancio di € 142.092,31 in premessa indicato trova copertura al Bilancio di previsione 2019 mediante integrazione di € 142.092,31 del capitolo di spesa 1021360/0 e contestuale applicazione al bilancio di previsione 2019 della somma di € 142.092,31 quale avanzo di amministrazione accantonato nelle poste per fondo rischi contenzioso;

Valeggio sul Mincio 15.11.2019



Il RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Dott. Tommaso Del Lungo

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

PARTE I ENTRATA

PRP - 2629 / 2019

Titolo Tipologia	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
	AVANZO PARTE ACCANTONATA	21.118,28		142.092,31	0,00	
				142.092,31	0,00	163.210,59



ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

PARTE I ENTRATA

Riepilogo	Stanziamento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
Titolo 1	7.638.459,78	0,00	0,00	7.638.459,78
Titolo 2	920.916,00	0,00	0,00	920.916,00
Titolo 3	4.498.987,72	0,00	0,00	4.498.987,72
Titolo 4	2.946.859,00	0,00	0,00	2.946.859,00
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	506.000,00	0,00	0,00	506.000,00
Titolo 7	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Titolo 9	2.125.000,00	0,00	0,00	2.125.000,00
Totale Entrate	21.136.222,50	0,00	0,00	21.136.222,50
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	345.898,60	0,00	0,00	345.898,60
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	1.974.233,22	0,00	0,00	1.974.233,22
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	3.148.724,00	142.092,31	0,00	3.290.816,31
	26.605.078,32	142.092,31	0,00	26.747.170,63



ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

PARTE II SPESA

PRP - 2629 / 2019

Missione Programma Titolo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
01021	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Segreteria generale-Spese correnti	854.437,48		142.092,31	0,00	
				142.092,31	0,00	996.529,79



ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Riepilogo	Stanziamento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
Titolo 1	13.029.940,57	142.092,31	0,00	13.172.032,88
Titolo 2	5.825.400,16	0,00	0,00	5.825.400,16
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	3.124.737,59	0,00	0,00	3.124.737,59
Titolo 5	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Titolo 7	2.125.000,00	0,00	0,00	2.125.000,00
Totale Spese	26.605.078,32	142.092,31	0,00	26.747.170,63
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.605.078,32	142.092,31	0,00	26.747.170,63



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Proposta N. 2019 / 2629
Unità Proponente: AREA FINANZIARIA

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS 18.08.2000 N. 267 - SENTENZA ESECUTIVA

Per i fini previsti dall'art. 49 comma 1 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 22/11/2019

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
DEL LUNGO TOMMASO**
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Proposta N. 2019 / 2629
Unità Proponente: AREA FINANZIARIA

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS 18.08.2000 N. 267 - SENTENZA ESECUTIVA

Per i fini previsti dall'art. 49 comma 1 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile.

Lì, 22/11/2019

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
DEL LUNGO TOMMASO**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

Certificato di Esecutività

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 101 del 28/11/2019

AREA FINANZIARIA

Oggetto: RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS 18.08.2000 N. 267 - SENTENZA ESECUTIVA.

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 17/12/2019

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
CINI MARCO
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 101 del 28/11/2019

Oggetto: RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS 18.08.2000 N. 267 - SENTENZA ESECUTIVA.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 05/12/2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 23/12/2019

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
CINI MARCO
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)